99 / 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. p.u. 99 / 2026 promosso da:

ALESSANDRA COMINI (n. Mantova -MN- il 30/7/1969; C.F.: CMNLSN69L70E897C) residente a Mantova, Vicolo di Mezzo n. 10;

RICORRENTE

Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso n. 99-26 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato da **ALESSANDRA COMINI** (n. Mantova -MN- il 30/7/1969; C.F.: CMNLSN69L70E897C) residente a Mantova, Vicolo di Mezzo n. 10, in data 7-9-.2026, ai sensi dell'art. 67 CCI, nonché la integrazione depositata in data 15.9.26;

rilevato che la ricorrente ha chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 70 co. 4 CCI, nonché che venga disposta la immediata cessazione delle trattenute mensili del quinto a favore di Prestiter del gruppo Intesa Sanpaolo.

visto il proprio decreto in data 17-9-2026 con il quale la procedura è stata dichiarata aperta ed è stata disposta l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 70/4 CCII;

Firmato Da: FRANCESCA ARRIGONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c1dbcea098981a385fd3d09b94021a

ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante è residente in Mantova;

esaminata la relazione depositata dal gestore della crisi avv. Manuela Milani ex art. 70/6 CCI in data 14/10/2026;

ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che l'istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto è lavoratore dipendente a tempo indeterminato, presso l'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" quale assistente amministrativa e, inoltre, ritenuto che, per quanto si avrà modo di specificare di seguito, non appaiono ricorrere le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;

rilevato che il creditore COFIDIS precisava il proprio credito e quindi il gestore della crisi provvedeva a modificare il piano tenendo conto del credito come precisato,nei termini che seguono:

Firmato Da: FRANCESCA ARRIGONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c1dbcea098981a385fd3d09b94021a

CREDITORE	IMPORTO	PERCENTUALE
Banca Intesa San Paolo Prestio Xme n. 15571430	€ 32.678,63	27,45%
Banca Intesa San Paolo Prestito Xme n. 49287042	€ 2.954,19	2,48%
Banca Intesa San Paolo Linea di credito c/c n. 03771/1000/00000011	€ 2.847,39	2,40%
Prestitalia Prestito n. 4900361667	€ 27.340,29	22,97%
Agos Ducato Prestito n. 77533956	€ 43.560,00	36,58%
Agos Ducato Contratto di linea di credito n. 71709036	€ 4.000,00	3,36%
Agos Ducato Contratto di linea di credito n. 70488574	€ 3.000,00	2,51%

Findomestic Contratto n. 20222074563566	€ 499,50	0,42%
Luxottica n. 2 finanziamenti	€ 508,52	0,43%
Cofidis Linea di credito n. 999102135411	€ 1.667,17	1,4%
TOTALE	**€ 119.055,69**	**100%**

rilevato preliminarmente che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, e appare irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte,

Firmato Da: FRANCESCA ARRIGONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c1dbcea098981a385fd3d09b94021a

come emerge dai dati riportati nel ricorso introduttivo nonché dalle relazioni redatte dall'Occ;

considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole, in particolare nel progressivo indebitamento conseguente alle relazioni familiari con il proprio marito e alla necessità di far fronte alla restituzione delle somme dallo stesso erogate a titolo di mero prestito, nonché alle spese familiari per il mantenimento proprio e dei figli, per la riparazione di auto incidentata) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermando la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, e ha attestato, con adeguata motivazione, la ragionevole fattibilità della proposta la quale prevede, in relazione al periodo di durata del piano (5anni) il soddisfacimento integrale delle spese prededotte e privilegiate e quello parziale dei creditori chirografari, fermo il pagamento regolare del mutuo ipotecario sulla abitazione principale ex art. 67/5 CCI;

osservato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;

rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare della ricorrente;

rilevato che sono pervenute osservazioni da parte del creditore PRESTITALIA che evidenziava: 1) la mancata indicazione degli impegni finanziari in essere alla data della richiesta di finanziamento, indicandosi una retribuzione di euro 1.696,78, un nucleo di tre persone e un solo percettore di reddito, senza indicare le rate già gravanti sulla retribuzione; 2) l'aver assunto obbligazioni nella consapevolezza di non poterle adempiere; 3) la disciplina speciale di cui fruisce il finanziamento concesso dalla esponente; 4) la mancata destinazione del TFR;

osservato che il gestore della crisi, esaminate le osservazioni, ha evidenziato come la parte relativa ai rapporti e finanziamenti in corso non è stata compilata dalla istante il finanziamento, non potendosi da ciò desumere la mala fede o colpa grave, anche tenuto conto della valutazione che compete al finanziatore e ha precisato come nel presente strumento il contenuto sia libero rispetto alla liquidazione controllata, con facoltà di non sottoporre un vincolo al TFR;

Firmato Da: FRANCESCA ARRIGONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c1dbcea098981a385fd3d09b94021a

ritenuto che, indipendentemente dalla valutazione in merito al concorso del finanziatore nella causazione dello stato di insolvenza che va tenuto distinto dalla profilo della meritevolezza (Cass. 2025/21048), vada richiamato nel presente caso l'orientamento già espresso da questo Tribunale (16-6-25 est dott Bernardi) per il quale "*La stipulazione di finanziamenti c.d. a catena non integra la colpa grave atteso che siffatta modalità veniva percepita come l'unico mezzo in concreto perseguibile onde ripianare l'esposizione debitoria pregressa e che i finanziamenti (destinati a soddisfare ordinarie esigenze di vita) erano stati ripetutamente concessi da operatori qualificatie e l'omessa indicazione nel questionario predisposto dall'intermediario finanziario della esistenza del mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione non integra una condotta fraudolenta posto che tale atteggiamento risulta privo di una reale portata decettiva essendo inidoneo a condizionare la volontà dell'operatore di erogare il credito il quale, ai sensi dell'art. 124 bis del d. lgs. 385/1993, è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*";

ritenuto che in particolare nel presente caso la portata decettiva della omessa indicazione vada esclusa anche in considerazione della circostanza che la parte relativa ai finanziamenti in essere risulta non compilata, come segue:

Rapporti/finanziamenti in corso intestati al richiedente (mutui, prestiti personali, prestiti finalizzati, carte rateali, cessione del quinto/delegazione di pagamento, fidi di c/c utilizzati, sconfini di c/c).
Dichiaro che ai fini della sostenibilità della mia esposizione debitoria è necessaria l'estinzione dei seguenti impegni mediante detrazione da netto ricavo dell'operazione:

Tipo rapporto / finanziamento in essere	Cointestato		Intermediario	Importo Rata	Durata	Decorrenza	N. Rate Residue	Rapporto / finanziamento da estinguere con il prestito richiesto	
	☐ SI	☐ NO						☐ SI	☐ NO

ritenuto altresì che sotto altro profilo la ricorrente abbia ampiamente dimostrato come la stipula dei finanziamenti a catena sia dipesa dal fatto che tale modalità veniva percepita come l'unico mezzo per sanare la esposizione debitoria già maturata, in un contesto di grave difficoltà e necessità di mantenimento del proprio nucleo familiare;

ritenuto pertanto che vada esclusa la sussistenza di colpa grave, dolo o malafede in capo alla ricorrente;

Firmato Da: FRANCESCA ARRIGONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c1dbcea098981a385fd3d09b94021a

ritenuto altresì che vada richiamato il conteggio espresso nella relazione del gestore in merito alla convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria per i creditori diversi dal creditore ipotecario (per il quale il contratto prosegue), precisandosi che il raffronto deve essere fatto con l'alternativa liquidatoria che comporterebbe anche per Prestitalia il venir meno della cessione della quota di stipendio;

ribadita la differente disciplina che regola il presente strumento rispetto alla liquidazione controllata, in merito alla omessa cessione del proprio TFR;

valutato in conclusione che sussistano i presupposti di legge per la omologa del piano;

ritenuto che, attesa la mancata costituzione in giudizio e valutate le circostanze concrete, le spese vadano integralmente compensate tra le parti;

P.Q.M.

- visti gli artt. 70 e 71 CCI così provvede:

- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi dell'art. 67 CCI, da **ALESSANDRA COMINI** (n. Mantova -MN- il 30/7/1969; C.F.: CMNLSN69L70E897C) residente a Mantova, Vicolo di Mezzo n. 10;

dispone il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

- rammenta che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

- stabilisce che il gestore della crisi comunichi la presente sentenza ai creditori, provveda immediatamente a darne pubblicità, per la durata di giorni trenta, nella apposita area del sito web del Tribunale di Mantova nonché alla trascrizione ai sensi dell'art. 70/7 CCI;

- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;

- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al giudice;

- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;

Firmato Da: FRANCESCA ARRIGONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c1dbcea098981a385fd3d09b94021a

- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Mantova, 18/10/2026

Il Giudice Delegato

dott.ssa *Francesca Arrigoni*

Firmato Da: FRANCESCA ARRIGONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c1dbcea098981a385fd3d09b94021a